



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Collaborazione degli incolpati - Art. 128 CGS – È volta alla scoperta o all'accertamento di violazioni regolamentari - Condizioni alternative

Descrizione

L'art.128 CGS, del Codice di giustizia sportiva richiede che la collaborazione sia volta alla scoperta o all'accertamento di violazioni regolamentari; qui l'impiego della disgiuntiva “o” significa che le due condizioni sono alternative; quindi non necessariamente può beneficiare della riduzione della sanzione soltanto chi dia un concreto contributo volto a far conoscere all'Organo inquirente fatti dei quali altrimenti gli Organi di giustizia sportiva non avrebbero avuto conoscenza; è sufficiente qualunque contributo diverso ed ulteriore dalla semplice ammissione di responsabilità volto all'accertamento - cioè alla precisazione ed alla individuazione delle responsabilità - di violazioni già note.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 15/CFA/2022-2023/B

Presidente

Torsello

Relatore

Morelli

Riferimenti normativi

art. 128 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0015 CFA dell'11 agosto 2022 (Procuratore Federale Interregionale-sigg.ri LUCA' Samuele-LETI Alessio- ASD Football Club Bogliasco)